



TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

N. 1146/2019 R.G.

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

| | |
|------------------------------------|------------------|
| dott. Salvatore Lagana' | Presidente |
| dott. Giovanni Francesco Perilongo | Giudice |
| dott.ssa Lisa Castagna | Giudice relatore |

nella causa iscritta al N. **1146/2019 R.G.** promossa con ricorso ai sensi dell'art. 35-*bis* del D. Lgs. n. 25/2008 depositato in data 01/02/2019 da:

[REDACTED] (c.f. **[REDACTED]**); Codice CUI: 05JI5FL), **[REDACTED]**
[REDACTED], con l'avv. RUSSO MANOLA,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA (c.f. 93261930239), con il funzionario delegato dott.ssa Pirrone Maria Teresa,

resistente,

e con l'intervento

del **PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA**,

interveniente,

ha pronunciato il seguente

DECRETO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

In fatto

Con ricorso *ex artt. 35 e 35-bis* d.lgs. n. 25/2008 depositato in data 01/02/2019, il sig. [REDACTED] ha adito l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione territoriale il 6/11/2018 e notificato al ricorrente il 3/1/2018. L'Amministrazione statale convenuta si è costituita con la nota difensiva del 25/6/2018. Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio chiedendo l'integrale rigetto del ricorso.

All'udienza del 16/2/2021, celebratasi dinanzi al G.O.P. dott.ssa Silvia Zeminian, il ricorrente è stato interrogato liberamente sui fatti oggetto del ricorso.

Con nota scritta del 22/9/2022 depositata in vista dell'udienza del 29/09/2022 (celebratasi nelle forme dell'art. 221 co.4 d.l. 34/2020), il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e la liquidazione dei compensi spettanti quale procuratore di parte ammessa al patrocinio alle spese dello Stato. A seguito della riserva del Giudice, la causa è stata discussa nella camera di Consiglio del 13/10/2022.

In diritto

L'oggetto del giudizio promosso *ex artt. 35 e 35-bis* d.lgs. n. 25/2008

Va premesso che la presente opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa.

Il presente giudizio verte quindi sul diritto del ricorrente di vedersi riconoscere lo *status* di rifugiato politico o la protezione sussidiaria a norma del d.lgs. n. 251 del 19/11/2007, ovvero ancora il diritto alla protezione speciale di cui all'art. 19 d.lgs. 286/1998.

Tempestività del ricorso

Alla luce di quanto esposto in narrativa, deve ritenersi rispettato il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto, previsto a pena di inammissibilità del ricorso dall'art. 35-bis, co. 2 d.lgs. n. 25/2008.

Dichiarazioni del ricorrente

Avanti la Commissione territoriale, che lo ha sentito nella riunione del 1/10/2018, il ricorrente ha dichiarato di essere originario di Takanamman, villaggio nella regione di Tahoua (Tawaè nel verbale) (NIGER), ove ha sempre vissuto, di appartenere all'etnia hausa e di professare la religione musulmana. Ha aggiunto di non aver studiato e di aver lavorato in Patria come contadino.

Quanto alla composizione del proprio nucleo familiare, ha specificato di aver perso entrambi i genitori da piccolo e di essere quindi cresciuto con un amico del padre; di avere una sorella, che vive tuttora in Niger, presso la famiglia del padre, con la quale non ha tuttavia alcun contatto.

Quanto ai motivi che lo hanno indotto ad espatriare, il ricorrente ha riferito che, a seguito di una lite con un collega di lavoro, lo aveva colpito accidentalmente con una zappa, cagionandone la morte. Il ricorrente era quindi immediatamente fuggito dal Paese con l'aiuto del suo datore di lavoro, che gli aveva dato del denaro.

In caso di rimpatrio, ha dichiarato di temere di essere condannato a morte per l'uccisione del collega.

Sentito all'udienza del 16/2/2021, il sig. ELI ha riferito una versione molto diversa da quella esposta in Commissione Territoriale, asserendo di aver frequentato per due anni la scuola coranica, ove il figlio maestro aveva insistentemente cercato di convincerlo a combattere per Boko Haram. Per questa ragione, nel corso di una lite, lo aveva colpito con una pala al collo ed era poi fuggito ad Agadez con l'aiuto di una persona. Ha dichiarato di non sapere se fosse o meno pendente un procedimento penale a suo carico e di non avere contatti con alcuno. Quanto alla sua condizione in Italia, ha riferito di vivere a Isola della Scala a casa di un italiano che gli forniva ospitalità, pagando un contributo con altre persone; di aver studiato la lingua italiana e di aver lavorato come stagionale in agricoltura, con una retribuzione di circa 800/1000 euro al mese.

Produzioni documentali

Relativamente ai fatti accaduti nel Paese d'origine, il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione.

Relativamente agli accadimenti avvenuti in Italia, ha invece prodotto documentazione: a) lavorativa (contratti di lavoro a tempo determinato relativi agli anni 2018/2019/2020/2021 e 2022 e relative buste paga); b) fiscale (CU 2020, 2021 e 2022); c) abitativa (certificazione di residenza presso il comune di Isola della Scala e dichiarazione di ospitalità da parte di Tito Gianni); d) medica; e) linguistico- formativa.

Valutazione di credibilità

Quanto alla valutazione in ordine alla credibilità delle vicende riferite dal richiedente, la Suprema Corte ha chiarito che essa «non è frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nell'art. 3, comma 5 del d.lgs. n. 251/ 2007: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del Paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca. Inoltre, il giudice deve tenere conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente", con riguardo alla sua condizione sociale e all'età (D. Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 3, lett. c), e acquisire le informazioni sul contesto socio-politico del paese di rientro, in correlazione con i motivi di persecuzione o i pericoli dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate nel D. Lgs. n. 25 del 2008, ed in mancanza, o ad integrazione di esse, mediante l'acquisizione di altri canali informativi» (Cass. n. 16202/2012).

La Cassazione ha altresì chiarito che «la credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non può essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell'esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, quando sia mancato un preliminare scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni, specie quando il giudice di merito non abbia concluso per l'insussistenza dell'accadimento (Cass. n. 8282/2013)» (Cass. 14.11.2017 n. 26921).

Tanto precisato, il Tribunale ritiene **credibile, nei ristretti limiti di cui di seguito**, il sig. ELI quando riferisce della propria provenienza geografica.

Ritiene, **invece, inattendibile** il racconto relativo alle ragioni dell'espatrio e ai timori in caso di ritorno nel proprio Paese d'origine.

In particolare, quanto alle ragioni dell'espatrio, il ricorrente ha riferito (sempre in maniera estremamente generica) due versioni profondamente discordanti. Ed invero, mentre nel corso

dell'audizione amministrativa ha dichiarato di non aver mai studiato e di aver accidentalmente ucciso un collega di lavoro, innanzi al GOP ha, invece, asserito di aver frequentato la scuola coranica e di aver ucciso il figlio del suo maestro perchè lo voleva reclutare nel gruppo terroristico di Boko Haram. Entrambe le versioni sono, peraltro, caratterizzate da estrema genericità e contraddittorietà intrinseca. Infatti, avanti la Commissione il richiedente non è stato in grado di collocare nel tempo l'uccisione (asserendo di essere stato molto agitato); ha riferito di aver avuto un litigio perché il collega (che comunque considerava un amico) gli aveva impedito di fare un imprecisato lavoro e di averlo colpito, voltandosi, con una zappa dopo essere stato spinto da quest'ultimo. Il ricorrente ha parlato di un'uccisione accidentale, nonostante la dinamica riferita - seppur generica e sommaria - faccia piuttosto pensare a una legittima difesa. Del tutto contraddittorio appare, inoltre, il fatto che, pur essendo immediatamente fuggito e non avendo alcuno assistito alla lite, le Autorità del suo Paese lo starebbero inspiegabilmente cercando e *"tutti nel villaggio sapevano di questa storia"*, tanto che la stessa sorella sarebbe stata in pericolo. In modo assai poco verosimile, il ricorrente ha inoltre riferito che sarebbe stato il suo datore di lavoro a fornirgli il denaro utile all'espatrio.

In audizione giudiziaria, il richiedente ha fornito una versione dei fatti completamente differente. A essere ucciso sarebbe stato il figlio del suo maestro, poiché aveva cercato di reclutarlo nei Boko Haram. L'uccisione - non più così accidentale e involontaria - sarebbe stata in questo caso motivata dall'insistenza del figlio del maestro, che voleva anche impedire al richiedente di rivelare il suo progetto di reclutamento di altri giovani. Inoltre, il ricorrente è risultato assai contraddittorio anche sulla sorella che, a differenza di quanto riferito in Commissione, ove era stata descritta come una bambina, si sarebbe, invece, sposata mentre ancora il richiedente era in Patria.

Quanto, infine, ai timori in caso di rimpatrio, giova rilevare che, come evidenziato anche dalla Commissione, se davvero l'uccisione dell'uomo era stata involontaria, il richiedente non avrebbe rischiato affatto la pena di morte, dal momento che il codice penale del Niger punisce l'omicidio colposo con una pena detentiva da tre mesi a tre anni e una detentiva, da 20.000 a 200.000 franchi (cfr. art. 272 - <https://www.refworld.org/docid/47fb8e642.html>).

Per tutte tali ragioni, ritiene il Collegio che il ricorrente **non abbia** lasciato il proprio Paese d'origine per ragioni di natura persecutoria o che **quantomeno siano da escludere**, nel suo

racconto, credibili e fondati timori di subire attività persecutorie che potrebbero essere poste in essere nei suoi confronti nel caso di rimpatrio.

Le considerazioni ora formulate sulla credibilità del richiedente appaiono in consonanza con le linee guida internazionali (cfr. *UNHCR, Beyond Proof Credibility Assessment in EU Asylum Systems dell'UNHCR*) elaborate per l'ascolto dei richiedenti asilo, e si pongono, altresì, in linea con le indicazioni della Corte di Cassazione sopra richiamate.

Le domande formulate nel giudizio

Alla luce delle considerazioni ora formulate in ordine alla credibilità delle vicende riferite dal sig. ELI, è possibile vagliare la fondatezza della domanda di protezione dallo stesso proposta.

1. *Status di rifugiato*

La mancanza di credibilità dell'interessato e la natura delle dedotte ragioni di fuga impediscono di ravvisare i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, che presuppone l'allegazione e la dimostrazione di un fondato timore di persecuzione nel Paese d'origine a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate, nel caso di specie assenti; ne consegue che la relativa domanda non può essere accolta.

2. *Protezione sussidiaria*

Nel caso di specie, non ricorre alcuna delle ipotesi di cui all'art. 14 d.lgs. n. 251/2007.

Con riferimento al rischio di condanna a morte o trattamento inumano o degradante (art. 14 lett. a) e b) d.lgs. n. 251/2007) si deve, anzitutto, richiamare la sentenza resa dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia in data 17 febbraio 2009 (C - 465/07, Elgafaji) che nell'individuare l'ambito di protezione offerta dall'art. 15 Direttiva 2004/83/CE (disposizione trasposta dal legislatore italiano con l'adozione dell'art. 14 D. Lgs. n.251/2007 prima richiamato), al punto 31 della motivazione ha chiarito che, perché una persona possa essere considerata ammissibile alla protezione sussidiaria, qualora sussistano, conformemente all'art. 2 lettera e) di tale direttiva, fondati motivi di ritenere che il richiedente incorra in un «rischio effettivo di subire un [...] danno» nel caso di rientro nel paese interessato», i termini «condanna a morte» o «l'esecuzione», nonché «la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente» devono essere riferiti a un rischio di danno in relazione alla particolare

(individuale) posizione del richiedente, essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata (si vedano in particolare i punti da 32 a 35 della sentenza citata).

È quindi necessario che dal complesso della vicenda posta a base della domanda emerga l'esistenza di un fondato rischio per il richiedente di essere esposto a simili trattamenti a causa della propria situazione specifica, non essendo invece in questa sede rilevante l'eventuale rischio di "trattamenti inumani o degradanti" derivante da una situazione di violenza generalizzata alla quale potrebbe essere esposta tutta la popolazione di una determinata zona.

Nel caso in esame il sig. ELI **non corre** simili rischi, atteso che alcun elemento in tal senso è emerso dalla vicenda narrata, peraltro inattendibile, per le ragioni predette.

Con riferimento all'ipotesi prevista dall'art. 14 lett. c) d.lgs. n. 251/2007, la Suprema Corte ha ribadito che tale fattispecie implica alternativamente:

a) **una contestualizzazione della minaccia**, in rapporto alla situazione soggettiva del richiedente, laddove il medesimo sia in grado di dimostrare di poter essere colpito in modo specifico, in ragione della sua situazione personale;

b) ovvero la dimostrazione dell'esistenza di un **conflitto armato interno** nel Paese o nella regione, caratterizzato dal ricorso ad una violenza indiscriminata, che raggiunga un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza su quel territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia.

Poiché il ricorrente non ha formulato alcuna allegazione di tipo individualizzante valevole ai fini dell'art. 14 lett. c) d.lgs. n. 251/2007, il Collegio è ammesso a vagliare unicamente l'eventuale peggioramento delle condizioni di vita e sicurezza nella regione di origine del richiedente (cfr. *ex multis* Cass. Civ., Sez. I, 31/01/2019 - ud. 25/09/2018, n. 3016), valutando cioè se l'intero territorio del Paese o una parte rilevante di esso (nella quale l'interessato dovrebbe fare ritorno) sia interessata da **una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di intensità tale, che qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno sia concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica a causa di tale situazione.**

Prima di procedere con l'analisi, va ribadito che, alla luce delle dichiarazioni rilasciate, dell'età e del livello di scolarizzazione del ricorrente, il Tribunale ha ritenuto credibile che il sig. ELI sia cittadino del Niger, originario di Tahoua, sita nella parte occidentale del Paese.

In ossequio all'obbligo di cooperazione dell'Autorità giudiziaria nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del giudizio, il Tribunale ha quindi acquisito informazioni aggiornate sulla regione di provenienza del ricorrente, tra cui i seguenti rapporti generali sulla situazione della sicurezza:

- INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE (IRC), Watchlist 2021, (<https://www.rescue.org/sites/default/files/document/5481/2021emergencywatchlistirc.pdf>);
- USDOS, Country Reports on Terrorism 2020: Niger (<https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2020/niger/>) ;
- FAO, Monitoring food security in countries with conflict situations, January 2020, (<https://www.ecoi.net/en/file/local/2029927/ca7573en.pdf>);
- AI, Amnesty International Report 2021/2022; The State of the World's Human Rights, Niger 2021 (<https://www.amnesty.org/en/location/africa/west-and-central-africa/niger/report-niger/>);
- FREEDOM HOUSE, Freedom in the World 2022, (<https://freedomhouse.org/country/niger/freedom-world/2022>);
- USDOS, 2021 Country Report on Human Rights Practices: Niger (<https://www.ecoi.net/en/document/2071173.html>);
- IDMC - Internal Displacement Monitoring Centre (formerly Global IDP Project): Global Report on Internal Displacement 2020 - Sub-Saharan Africa, April 2020 <https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2020/downloads/2020-IDMC-GRID-sub-saharan-africa.pdf>

Il contenuto delle fonti di informazione citate è stato inoltre vagliato alla luce dei rapporti sulla situazione della sicurezza in Niger emanati da organizzazioni quali ACLED (Armed Conflict Location & Event Data) e ISS (Institute for Security Studies).

Il recente aumento dell'insicurezza in Niger è il risultato di una complessa serie di fattori che si sovrappongono, tra cui l'aumento dell'attività dei gruppi terroristici in tutta la regione, il contributo del governo del Niger alle attività regionali e internazionali per combattere il terrorismo nella regione, il flusso di armi e altri prodotti illeciti attraverso il Niger come via cruciale di transito e il deterioramento della situazione lungo il confine tra Niger e Mali a causa dei conflitti locali.

La crisi nigerina è strettamente collegata alla crisi che ha colpito i Sahel nell'ultimo decennio e all'aumento dell'attività di gruppi terroristici di ispirazione islamista nella zona. Il Global Terrorism Index 2022 dell'Institute for Economics & Peace (<https://www.economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2022/03/GTI-2022-web-09062022.pdf>) ha collocato il Niger all'ottavo posto fra i Paesi con la maggior incidenza del terrorismo, evidenziando che *"Three of the ten most impacted countries by terrorism in 2021 were in the Sahel region. Niger, Mali and Burkina Faso recorded substantial increases in terrorism deaths of 81, 174 and 74 respectively"*.

La presenza di organizzazioni terroristiche e di gruppi criminali in Niger è facilitata dai lunghi confini desertici e scarsamente popolati di cui le organizzazioni terroristiche approfittano per trasferire combattenti e armi. Tali organizzazioni reclutano i propri membri tra le popolazioni al confine, caratterizzate da un quadro economico e governativo fragile. Inoltre, nelle aree occidentali, il terrorismo fa leva su un senso di ingiustizia diffuso tra le popolazioni locali, derivante dalla storica rivalità tra le comunità di contadini e quelle di pastori. Come evidenziato nel Country Report on Terrorism 2019 del Dipartimento di Stato americano, tra le numerose organizzazioni estremiste attive in Niger vi sarebbero dunque Boko Haram, il Movimento per l'Unità e il Jihad nell'Africa occidentale (MUJAO), l'ISIS del Grande Sahara (ISIS-GS), ISIS dell'Africa occidentale (ISIS-WA), Jama'at al-Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), al-Mourabitoun, Ansar al-Din e l'affiliato Fronte di Liberazione Macina. [USDOS; Country Reports on Terrorism 2019: Niger, reperibile al link <https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2019/niger/>]

Il Niger è, infatti, geograficamente posizionato nel cuore della guerra al terrorismo in Africa Occidentale e, ad oggi, i gruppi violenti locali e regionali basati nel paese si sovrappongono con quelli che vi entrano dai paesi confinanti. Il Niger si trova, infatti, stretto fra due distinti scenari di crisi: la crisi del Sahel centrale che colpisce il Niger occidentale e la crisi del bacino

del lago Ciad che si riversa nella parte orientale del Paese. Le regioni nigerine nelle quali sta aumentando rapidamente la violenza sono le regioni occidentali di Tillabery e Tahoua, che si trovano nella zona dei tre confini con il Burkina Faso e il Mali e la regione occidentale di Diffa, confinante con la Nigeria.

La regione orientale di **Diffa** risente da ormai un decennio degli effetti indiretti dell'insurrezione di Boko Haram, che dal 2015 ha iniziato a colpire anche in territorio nigerino, con un gran numero di profughi e sfollati. Lo stato di emergenza dichiarato dal governo nigerino nella regione di Diffa nel 2015 è stato più volte riproposto, con disposizioni che consentono alle autorità di condurre perquisizioni e sequestri in case private in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo. [UNHCR, Niger Factsheet: Diffa Region, November 2020, reperibile al link <https://reliefweb.int/report/niger/unhcr-niger-factsheet-diffa-region-november-2020>

Nelle regioni nigerine di **Tillabery** e **Tahoua**, la minaccia jihadista in particolare sta costringendo le persone a fuggire dalle loro case a causa di estorsioni, uccisioni mirate, furti di bestiame e saccheggi di negozi. Inoltre, le comunità sono private di servizi di base critici, giacché i gruppi armati continuano le loro campagne contro i simboli dell'autorità pubblica, compresa l'istruzione, bersagliando direttamente scuole, centri sanitari e altre infrastrutture. Sono state indirizzate minacce contro gli insegnanti che continuano a offrire i loro servizi e contro i genitori di alunni che iscrivono i loro figli a scuola e gli attacchi e le minacce hanno già provocato la chiusura di 263 scuole. I rapimenti mirati, anche di bambini, e la distruzione delle infrastrutture e del materiale scolastico suscitavano già un timore diffuso prima della decisione del governo di chiudere le scuole. [UNHCR - UN High Commissioner for Refugees: Niger Update: Sahel Situation; Sahel situation; October 2020, October 2020, reperibile al link <https://www.ecoi.net/en/file/local/2039695/UNHCR+Operational+Update+Sahel+October+2020.pdf>]. Lo stato di emergenza è stato dichiarato dal 2017 anche in tali regioni e viene riesaminato dall'Assemblea Nazionale ogni 90 giorni.

Tra episodi violenti di matrice estremista che hanno colpito il Niger nel corso del 2020, si segnalano in particolare [<https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2020/niger/>]:

- Il 9 gennaio, sospetti membri dell'ISIS-GS hanno attaccato una base militare nigeriana a Chinagodrar, uccidendo 89 membri dell'esercito nigeriano.
- Il 10 maggio, sospetti membri dell'ISIS-GS hanno attaccato due villaggi nella regione di Tillabéri uccidendo circa 20 abitanti e rubando bestiame.
- Il 9 agosto, sospetti membri dell'ISIS-GS hanno ucciso sei operatori umanitari francesi e due nigerini nella riserva delle giraffe di Kouré, a sud di Niamey. L'attacco è stato rivendicato dai media associati all'Isis nella sua newsletter settimanale.
- Il 4 dicembre, sospetti membri del JNIM hanno invaso un posto di blocco dei ranger del parco a La Tapoa, all'ingresso dell'area del Parc W, uccidendo due ranger del parco, ferendone tre e rapendone due. Due veicoli sono stati rubati e una discarica di munizioni è stata saccheggata.
- Il 13 dicembre, sospetti membri di Boko Haram hanno attaccato il villaggio di Toumour nella regione orientale di Diffa, ucciso 30 abitanti e distrutto circa 800 case e diversi veicoli.

Gli attacchi terroristici del 2022 sono comparabili con quelli accaduti nel 2020 e nel 2021; tuttavia, le morti legate al terrorismo sono quasi raddoppiate durante lo stesso periodo: il Niger è infatti ora tra i dieci paesi più colpiti dal terrorismo, con ben 588 morti per tale causa (il 78% dei quali, civili), il numero più alto dell'ultimo decennio. L'attacco più grave del 2021 è avvenuto in un villaggio della Regione di Tillabéri (zona più colpita tra il 2020 e il 2021, data la prossimità con Mali e Burkina Faso), quando uomini armati in motocicletta hanno ucciso 70 civili e ferito altri 17. L'ISWA ha rivendicato l'attacco, indicando di aver preso di mira i membri della milizia filogovernativa.

L'ISWA ha superato Boko Haram come il gruppo terroristico più attivo nel Paese nel 2021, rendendosi responsabile di 23 attacchi diffusi in gran parte nelle regioni di Diffa e Tillabéri.

La crisi della sicurezza, nelle regioni di Diffa, Tillabéry, Tahoua e Maradi, oltre ad avere un impatto significativo sulle attività di sussistenza e sul funzionamento dei mercati, limita l'accesso delle famiglie alle attività umanitarie, soprattutto nelle regioni di Tillabéry e Tahoua.

La maggior parte delle famiglie sfollate ha infatti perso i propri mezzi di sussistenza e fa affidamento sull'assistenza esterna per coprire il proprio fabbisogno alimentare di base. Dall'ottobre 2020, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ha riferito che oltre 257 000 persone sono state sfollate nelle regioni di Diffa, Tahoua e Tillabéry. Inoltre,

il Paese ospita circa 230.000 rifugiati, principalmente dalla Nigeria e dal Mali. FAO GIEWS Country Brief: Niger 05-January-2021 <https://reliefweb.int/report/niger/giews-country-brief-niger-05-january-2021>. In totale sarebbero 5,1 milioni le persone che in Niger avrebbero bisogno di assistenza umanitaria. <https://reports.unocha.org/en/country/niger>.

È da segnalare però che gli operatori umanitari sono stati spesso presi di mira, in picchi di violenza che causano la sospensione periodica delle operazioni umanitarie e che impongono alle organizzazioni umanitarie l'impiego di scorte armate. [cfr. WFP - World Food Programme (Author), FAO - Food and Agriculture Organization (Author): Monitoring food security in countries with conflict situations; A joint FAO/WFP update for the United Nations Security Council; January 2020; Issue No 7, January 2020, reperibile al link <https://www.ecoi.net/en/file/local/2029927/ca7573en.pdf>].

Tuttavia, deve rilevarsi che, nel corso del 2021, l'IS Sahel ha spostato i suoi sforzi nelle parti nord-orientali del Mali e del Burkina Faso, in base a una decisione tattica motivata dalla redistribuzione delle forze francesi in Niger, che storicamente hanno concentrato i loro sforzi a Tillabéri settentrionale e Tahoua occidentale (<https://acleddata.com/10-conflicts-to-worry-about-in-2022/sahel/mid-year-update/>).

Va da ultimo rilevato che il conflitto politico interno, incluso un colpo di Stato sventato nel 2021, ha ulteriormente minato la sicurezza nazionale, caratterizzata da risorse militari insufficienti per fronteggiare il terrorismo e garantire la pace.

Orbene, alla luce di tutti tali elementi, ritiene il Collegio che, nella zona di Tahoua, da dove proviene il ricorrente, esista una **situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di intensità tale che qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno sia concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica a causa di tale situazione.** Sussistono, dunque, i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all'art. 14 lett. c) del d.lgs. n. 251/2007.

Il ricorso andrà pertanto accolto.

Le spese del giudizio

Per quanto concerne la liquidazione delle spese di lite, secondo l'orientamento della Suprema Corte condiviso da questo Tribunale (che, tuttavia, non ignora quello difforme: cfr. Cass. Civ., ord. 9/3/2018, n. 5819), in ogni caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'Amministrazione statale, l'art. 133 del d.P.R. n. 115/2002 osta alla pronuncia di una sentenza di condanna al pagamento delle spese, dovendo la liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 del medesimo D.P.R., e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento (cfr. Cass. 29.10.2012, n. 18583).

Si provvede, inoltre, con contestuale separato provvedimento alla liquidazione dei compensi al difensore del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, *contrariis reiectis*, così provvede:

1) **accoglie** il ricorso proposto in data 01/02/2019 da **[REDACTED]** (c.f. **[REDACTED]**, Codice CUI: 05J15FL), nato in NIGER il **01/01/1992** e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla protezione sussidiaria;

2) **nulla** per le spese;

3) **manda** alla cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 13/10/2022 .

Il Giudice relatore est.
dott.ssa Lisa Castagna

Il Presidente
dott. Salvatore Lagana'

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]